

DETERMINAZIONE A CONTRARRE
(ex art. 32, comma 2, D. Lgs. 50/2016)
N. 021.20/GC/DG - DEL 20/02/2020

PRATICA:	025/2020
CIG:	8212158729

OGGETTO:

Procedura negoziata telematica ex art. 36 c. 2 lett. b) e 58 del D. Lgs. 50/2016 per l'affidamento in appalto della fornitura di n. 22 quadri elettrici di telecontrollo per impianti di illuminazione pubblica

CORRISPETTIVO CONTRATTUALE MASSIMO DELLE PRESTAZIONI:

Prezzo unitario a base d'asta: Euro 9.500,00.

Importo complessivo a base d'asta, calcolato ai sensi dell'art. 35 comma 4 e comma 10 del D.Lgs 50/2016, per la fornitura di n. 22 quadri elettrici di telecontrollo per impianti di pubblica illuminazione, Euro 209.000,00 (duecentonovemila/00) oltre I.V.A. nella misura di legge.

Non sussistono oneri per la sicurezza per rischi da interferenza.

ALLEGATI:

Come indicato in determina

IL DIRETTORE GENERALE DI SILFIspa

(Visti i poteri conferitigli con delibera del CDA in data 05/12/2019)

• premesso che:

- a) In esito a quanto stabilito con Deliberazioni del Consiglio Comunale di Firenze n. 35/2015 e 65/2015, con atto notarile del 24 febbraio 2016 (rep. n. 57663 raccolta n. 9955), è stata costituita, con decorrenza degli effetti giuridici dal 1 marzo 2016, la società SILFI SOCIETA' ILLUMINAZIONE FIRENZE e SERVIZI SMARTCITY SOCIETA' PER AZIONI" (nel prosieguo anche solo "SILFIspa"), con sede legale in Firenze (FI), Via Dei Della Robbia, n. 47 – Tel. 055 575396 – Fax: 055 5882271 – Sito Web: www.silfi.it – C.F. e P. I.V.A. 06625660482, società a socio unico soggetta a direzione e coordinamento del Comune di Firenze e qualificabile come società in house, affidataria dei servizi pubblici afferenti la gestione della pubblica illuminazione e la gestione dei diversi sistemi impiantistici e tecnologici a servizio della viabilità urbana;
- b) In data 30 dicembre 2005 tra la Provincia di Firenze, il Comune di Firenze, la Comunità Montana Montagna Fiorentina, la Comunità Montana Mugello, il Comune di Bagno a Ripoli, il comune di Campi Bisenzio, il Comune di Fiesole, il Comune di Scandicci, è stata costituita la società per azioni LINEA COMUNE avente quale oggetto sociale lo svolgimento di funzioni tecnico-operative e di supporto per i servizi di e-government e per gli ulteriori servizi e attività di interesse comune degli enti firmatari già aderenti all'accordo di programma sottoscritto in data 29 luglio 2005, per la costituzione e gestione di un centro servizi territoriale per lo svolgimento delle attività previste dai progetti e-Firenze e People nonché delle ulteriori attività da gestire in forma associata;
- c) Con atto di fusione del 02/04/2019, registrato a Firenze con numero 10732 del 05/04/2019, la società Linea Comune Spa è stata incorporata, con effetto dal 01/05/2019, nella società SILFIspa, la quale è pertanto subentrata in tutti i rapporti giuridici della società incorporata;
- d) SILFIspa, qualificata, ai sensi dell'art. 3, c. 1, lett. d), del D. Lgs 50/2016, come "organismo di diritto pubblico", ha per oggetto sociale, anche a seguito dell'atto di fusione per incorporazione sopra citato, tra l'altro, la costruzione, progettazione, installazione, manutenzione e gestione di impianti di illuminazione pubblica, di impianti semaforici o simili o comunque attinenti alla viabilità stradale, la gestione della smart city control room di ambito metropolitano, la fornitura di servizi evoluti e prodotti integrati per la realizzazione della città intelligente, la gestione di banche dati territoriali, lo sviluppo e gestione dei servizi rivolti a cittadini, visitatori ed attività economiche;

• richiamati:

- a) il contratto generale di servizio stipulato tra SILFIspa e il Comune di Firenze in data 29/02/2016, rep. 64515, registrato all'Agenzia delle entrate al n. 4422 serie 1T, ed i relativi disciplinari attuativi dei singoli servizi di cui alla Determinazione Dirigenziale n. 2016/DD/01267 del 29/02/2016;
- b) il "contratto per la fornitura di servizi a supporto dell'e-government per il triennio 2016-2018" stipulato in data 09/02/2016 fra la società Linea Comune Spa e Comune di Firenze, Comune di Bagno a Ripoli, Comune di Fiesole, Comune di Scandicci, Comune di Sesto fiorentino, Città Metropolitana di Firenze, Unione montana dei Comuni del Mugello, Unione dei Comuni Valdarno Valdisieve e Unione Comunale del Chianti Fiorentino, contratto prorogato con atto integrativo del 21/12/2018 fino al 31/12/2021;

- **visto** l'atto costitutivo e lo statuto di SILFIspa, nonché il Piano degli Interventi (PDI) per il triennio 2019-2021, da cui sono stati estratti i fabbisogni di forniture, e unitamente agli interventi su ordinativo richiedibili sia dalla Direzione Mobilità e Direzione Viabilità per il contratto di servizio Illuminazione-Semafori ed affini, sia dalla Direzione Servizi Tecnici per la gestione della fibra ottica e TVCC, o per altre necessità che possono insorgere nel corso del triennio e visto il foglio patti e condizioni relativo al codice opera n. 140047;

- **dato atto** che, come previsto dal predetto Piano degli interventi, nel capitolo A/C 2020, al fine di ridurre l'obsolescenza delle attrezzature con conseguenti rischi di mancata reperibilità di pezzi di ricambio ed

al fine di ridurre il tasso di guasto dei Quadri Elettrici per Pubblica Illuminazione attualmente in uso nella città di Firenze, SILFIsa è tenuta a sostituire predittivamente i quadri con nuovi prodotti adeguati alle nuove esigenze ed alle nuove normative di settore;

- **dato atto** che il competente ufficio, per ottemperare in conformità con gli atti deliberativi e convenzionali già adottati ai suddetti compiti istituzionali, ha manifestato la necessità di approvigionarsi delle prestazioni richieste indicando quanto segue:
 - Oggetto e principali caratteristiche delle prestazioni: Fornitura di 22 quadri elettrici di telecontrollo per impianti di illuminazione pubblica;
 - Durata del contratto: 12 mesi;
 - Importo unitario a base d'asta: Euro 9.500,00 (novemilacinquecento/00)
 - Importo contrattuale massimo presunto: Euro 209.000,00
 - Importo oneri della sicurezza per rischi da interferenza: zero
 - Requisiti di ordine generale: insussistenza delle cause di esclusione di cui all'art. 80 del Codice;
 - Requisiti di idoneità professionale ex art 83 c. 1 lett. a): Iscrizione nel Registro delle Imprese della C.C.I.A.A. per attività corrispondenti a quelle oggetto della presente determina a contrarre;
 - Requisiti di capacità economica e finanziaria ex art 83 c. 1 lett. b): Non richiesti;
 - Requisiti di capacità tecnica e professionale ex art 83 c. 1 lett. c): Esecuzione negli ultimi tre anni di seguenti forniture analoghe a quadri elettrici di telecontrollo per automazione per interni e per esterni corredati di adeguata documentazione e certificati di collaudo di importo complessivo minimo pari a € 200.000,00;
 - Criterio di aggiudicazione: criterio del minor prezzo ai sensi dell'art. 36 comma 9 bis del D.Lgs. 50/2016;
 - Principali condizioni contrattuali: consegna dei primi 10 quadri elettrici entro 90 giorni naturali e consecutivi dall'ordine e consegna di ulteriori 7 quadri elettrici entro i successivi 60 giorni dalla consegna dei primi 10 quadri; penali per inadempimento e/o ritardi, diritto di recesso, clausola risolutiva espressa;
- **considerato** che il progetto delle prestazioni è stato redatto e valutato dai competenti uffici sia sotto i profili tecnici sia economici;
- **ritenuto**, pertanto, che occorra procedere con la procedura di selezione per l'affidamento di quanto indicato in oggetto;
- **rilevato** che la presente procedura è stata inserita nel programma biennale degli acquisti di beni e servizi di cui all'art. 21 del Codice dei contratti pubblici con codice CUI F06625660482202000008;
- **preso atto** della intervenuta nomina, come da programma sopra citato, del soggetto cui affidare, ex. art 31 comma 10 del D.Lgs. 50/2016, i compiti propri del Responsabile Unico del Procedimento (RUP), limitatamente al rispetto delle norme del D. Lgs. 50/2016 cui SILFIsa è tenuta, nella persona del Dott. Ing. Antonio Pasqua;
- **visti**:
 - a) Il D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50, Codice dei Contratti Pubblici, così come integrato e corretto dal successivo decreto legislativo 19 aprile 2017, n. 56 e dalla Legge 14 giugno 2019, n. 55 e ss.mm.ii.;
 - b) Il D.Lgs. 33/2013 e l'art. 29 del D.Lgs. 50/2016, in materia di Amministrazione trasparente;
 - c) Il D. Lgs. 81/2008 e la Determinazione ANAC n. 3 del 05/03/2008 in materia di rischi interferenziali;
 - d) La Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i.
- **letti** in particolare:
 - a) l'art. 32, comma 2, del D.Lgs. 50/2016, in base al quale *"prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le amministrazioni aggiudicatrici decretano o determinano di contrarre, in*

conformità ai propri ordinamenti, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte”;

- b) l’art. 35 del D.Lgs. 50/2016 denominato *“Soglie di rilevanza comunitaria e metodi di calcolo del valore stimato degli appalti”;*
- c) l’art. 58 c. 1 del D.Lgs 50/2016 che *“ai sensi della normativa vigente in materia di documento informatico e di firma digitale, nel rispetto dell’articolo 52 e dei principi di trasparenza, semplificazione ed efficacia delle procedure, prevede che le stazioni appaltanti ricorrono a procedure di gara interamente gestite con sistemi telematici nel rispetto delle disposizioni di cui al codice. L’utilizzo dei sistemi telematici non deve alterare la parità di accesso agli operatori o impedire, limitare o distorcere la concorrenza o modificare l’oggetto dell’appalto, come definito dai documenti di gara”;*
- d) l’art. 71 del D.Lgs. 50/2016 denominato *“Bandi di gara”;*
- e) le linee guida ANAC n. 4 per l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria e di cui alla delibera 1097 del 26/10/2016, così come integrate con delibere del Consiglio n. 206 del 01/03/2018 e n. 636 del 10/07/2019;
- **richiamate** le Condizioni Generali di Appalto, il Codice Etico e di Comportamento ai sensi del D.Lgs. 231/2001 e DPR 62/2013 ed il Regolamento dell’attività contrattuale di SILFispa, nelle versioni attualmente vigenti;
- **vista** la normativa in materia di acquisizione di beni e servizi ed in particolare l’art. 1, c. 7 del D.L. 06/07/2012 n. 95 conv. con la L. 7 agosto 2012 n. 135, il quale dispone che: *“Fermo restando quanto previsto all’articolo 1, commi 449 e 450, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e all’articolo 2, comma 574, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, quale misura di coordinamento della finanza pubblica, le amministrazioni pubbliche e le società inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall’Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell’articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, a totale partecipazione pubblica diretta o indiretta, relativamente alle seguenti categorie merceologiche: energia elettrica, gas, carburanti rete e carburanti extra-rete, combustibili per riscaldamento, telefonia fissa e telefonia mobile, sono tenute ad approvvigionarsi attraverso le convenzioni o gli accordi quadro messi a disposizione da Consip S.p.A. e dalle centrali di committenza regionali di riferimento costituite ai sensi dell’articolo 1, comma 455, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, ovvero ad esperire proprie autonome procedure nel rispetto della normativa vigente, utilizzando i sistemi telematici di negoziazione messi a disposizione dai soggetti sopra indicati”;*

• **dato atto** che:

- a) non essendo fra le società a totale partecipazione pubblica diretta o indiretta inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione come individuate dall’Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell’articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, l’adesione alle predette convenzioni quadro e/o l’utilizzo dei sistemi telematici messi a disposizione da tali soggetti, non costituisca per SILFispa un obbligo ma soltanto una facoltà;
- b) non sono attive convenzioni Consip di cui all’art. 26, comma 1, della legge 488/1999 aventi ad oggetto prestazioni comparabili con quelle relative alla presente determina;

- **ritenuto** che:

- a) In un’ottica di razionalizzazione ed efficacia dell’azione amministrativa e dato l’importo ridotto dell’eventuale affidamento, non sia economicamente conveniente utilizzare una procedura aperta o ristretta di cui agli art. 60 e 61 del D.Lgs. 50/2016;
- b) con riferimento all’art. 51 del D. Lgs. 50/2016, la presente procedura non sia da suddividere in lotti funzionali di cui all’art. 3 comma 1, lettera qq) o in lotti prestazionali di cui all’art. 3 comma 1 lettera ggggg), in quanto:
 - l’importo ridotto della procedura e i requisiti di ammissione previsti consentono comunque la

partecipazione alla procedura anche alle microimprese, piccole e medie imprese;

- il frazionamento comporterebbe eccessivi oneri organizzativi e non garantirebbe una adeguata qualità ed omogeneità delle prestazioni;

• **preso atto** che:

- a) il già citato valore presunto massimo dell'appalto risulta inferiore alle soglie comunitarie di cui all'art. 35 del D.Lgs. 50/2016, così come implicitamente rettificato dai Regolamenti della Commissione Europea (UE) 2019/1827, (UE) 2019/1828, (UE) 2019/1829 e (UE) 2019/1830 con effetto dal 01/01/2020, che ha modificato le soglie per gli appalti di forniture, servizi e concorsi pubblici di progettazione indicati alla lettera c) da Euro 221.000 ad Euro 214.000, e le soglie per gli appalti di lavori indicati al comma 2 lettera a) da Euro 5.548.000 ad Euro 5.350.000, oltre IVA;
- b) in base all'importo stimato trova applicazione l'art. 36 comma 2 lettera b) del codice dei contratti pubblici di cui al D. Lgs. 18 aprile 2016 n.50, che consente l'esperimento di una procedura negoziata con almeno 5 operatori economici, ove esistenti, individuati sulla base o di indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici, nel rispetto del principio di rotazione degli inviti, nonché degli altri principi di cui all'art. 30 del medesimo decreto legislativo;
- c) ai sensi dell'art. 71 del D. Lgs. 50/2016 la presente procedura non prevede la pubblicazione del bando e pertanto non risulta necessario motivare in ordine alle deroghe ai bandi tipo ANAC;

- **dato atto** che nel rispetto delle disposizioni del D. Lgs. 50/2016, della ulteriore normativa vigente in materia, delle Linee Guida ANAC n. 04 e degli atti regolamentari interni di SILFispa si è proceduto, per la selezione degli operatori economici da invitare al confronto competitivo, come di seguito indicato:

- Sono stati consultati gli elenchi di operatori economici di SILFispa individuando, all'interno della pertinente categoria merceologica, possibili fornitori di prestazioni della tipologia richiesta e potenzialmente interessati a presentare offerta;
- L'iscrizione agli elenchi di operatori economici di SILFispa è del tipo sempre aperto e senza limitazioni temporali e pertanto tutte le imprese interessate hanno la facoltà di procedere in ogni momento all'iscrizione in Albo;
- Tutti gli operatori economici iscritti nella pertinente categoria merceologica sono stati selezionati, senza alcuna limitazione, per il confronto competitivo;

- **rilevato** che:

- a) il numero degli operatori economici selezionati e da invitare alla procedura risulta adeguato e proporzionato all'importo e alla rilevanza del contratto e comunque non inferiore a quanto previsto dall'art. 36 comma 2 lettera b);
- b) Non risulta necessaria l'applicazione del criterio di rotazione degli inviti di cui all'articolo 36 comma 2 lett. b), in quanto: Tutti gli operatori economici iscritti nella pertinente categoria merceologica sono stati selezionati, senza alcuna limitazione, per il confronto competitivo;
- c) Come indicato al punto 3.6 delle linee guida n. 04 ANAC che recita: "la rotazione non si applica laddove il nuovo affidamento avvenga tramite procedure ordinarie o comunque aperte al mercato, nelle quali la stazione appaltante, in virtù di regole stabilite dal Codice dei contratti pubblici ovvero dalla stessa in caso di indagini di mercato o consultazione di elenchi, non operi alcuna limitazione in ordine al numero di operatori economici tra i quali effettuare la selezione";
- d) Fra gli operatori economici che saranno invitati al confronto competitivo è presente l'appaltatore uscente;
- e) L'invito all'appaltatore uscente è dovuto alle seguenti motivazioni aggiuntive: l'effettiva esecuzione a regola d'arte e nel rispetto dei tempi e dei costi pattuiti del precedente affidamento e dalla competitività del prezzo offerto rispetto alla media dei prezzi praticati nel settore di mercato di

riferimento;

- **visto** l'art 36 comma 9 bis del D.Lgs 50/2016 che stabilisce che *“fatto salvo quanto previsto all'articolo 95, comma 3, le stazioni appaltanti procedono all'aggiudicazione dei contratti di cui al presente articolo sulla base del criterio del minor prezzo ovvero, previa motivazione, sulla base del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa”*;

- **ritenuto** che:

- a) l'oggetto delle prestazioni della presente procedura non rientri fra le fattispecie indicate dall'articolo 95 comma 3 e che pertanto sia applicabile l'art. 36 comma 9 bis del D.Lgs. 50/2016;
- b) ai sensi dell'art. 97 comma 8 del D. Lgs. 50/2016, risulti opportuno prevedere, ricorrendone i presupposti, l'esclusione automatica dalla gara delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata ai sensi del comma 2 e dei commi 2-bis e 2-ter del medesimo articolo e pertanto in tal caso la non applicazione dei commi 4, 5 e 6 del medesimo articolo;

● **ricordato** che:

- a) ai sensi dell'art. 97 comma 1 del D. Lgs. 50/2016, gli organi a ciò preposti potranno comunque richiedere spiegazioni sul prezzo o sui costi proposti nelle offerte se queste appaiono anormalmente basse, sulla base di un giudizio tecnico sulla congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità dell'offerta;

● **vista** la Delibera A.N.AC. n.1174 del 19 dicembre 2018, con la quale l'Autorità stabilisce, per gli appalti di importo uguale o maggiore a Euro 40.000,00, l'ammontare dei contributi da pagare all'atto dell'attivazione delle procedure di selezione del contraente, esonerando da tale obbligo quelli di importo inferiore;

● **preso atto** che, risultando il valore complessivo del presente appalto superiore ad Euro 40.000,00, la procedura in questione rientra nell'obbligo di pagamento del contributo di gara, per effetto del sopra citato atto dell'A.N.AC., ed è inoltre necessaria l'acquisizione, prima dell'avvio della procedura, del Codice Identificativo di Gara (C.I.G.), secondo le procedure stabilite dall'Autorità medesima;

● **dato atto** che l'importo del contributo a carico di SILFIsPa ammonta ad Euro 225,00, mentre gli operatori economici, per la partecipazione alla presente procedura, dovranno pagare il contributo di Euro 20,00;

● **preso atto** che la verifica dei requisiti di ordine generale e speciale sull'affidatario verrà svolta, a cura del R.U.P. con il supporto del Settore Acquisti Gare e Contratti, utilizzando il sistema AVCPass, messo a disposizione dall'A.N.AC. o, se già operativa, tramite consultazione della Banca Dati Nazionale degli operatori economici;

● **ritenuto** opportuno che SILFIsPa si riservi la facoltà di procedere all'acquisizione, in formato cartaceo tradizionale, della documentazione a comprova dei predetti requisiti, se resa necessaria da difetti di funzionamento del sistema AVCPass, ovvero per ragioni di opportunità, da valutarsi a cura del RUP;

● **rilevato** che:

- a) Troverà applicazione la previsione di cui all'art. 30 comma 5 bis del D. Lgs. 50/2016, che prevede che sull'importo netto progressivo delle prestazioni sia operata una ritenuta dello 0,50 per cento e che le suddette ritenute vengano svincolate nei termini ivi previsti dall'articolo stesso;
- b) Come verificato dal RSPP, non sussistono oneri della sicurezza per rischi da interferenza e pertanto, non si ravvisa, la necessità di redigere il DUVRI/PSC e neppure quella di produrre la documentazione per la Sicurezza (POS, etc.);

● **dato atto** della copertura finanziaria per l'affidamento delle prestazioni oggetto della presente determina;

DETERMINA

- Di dare atto che la premessa narrativa costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto;
- Di autorizzare l'esperienza di una procedura negoziata telematica ex art. 36 comma 2 lettera b) e 58 del D. Lgs. 50/2016 per l'eventuale affidamento in appalto della: fornitura di n. 22 quadri elettrici di telecontrollo per impianti di illuminazione pubblica, **prezzo unitario a base d'asta Euro 9.500,00** corrispettivo contrattuale massimo Euro 209.000,00 (duecentonovemila/00), oltre I.V.A. nella misura di legge; Non sussistono oneri della sicurezza per rischi da interferenza;
- Di dare atto che, come esplicitato in premessa, non sussistono oneri della sicurezza per rischi da interferenza e pertanto, non si ravvisa, la necessità di redigere il DUVRI/PSC e neppure quella di produrre la documentazione per la Sicurezza (POS, etc.);
- Di stabilire che il criterio di aggiudicazione sia quello del prezzo più basso, ai sensi dell'art. 36 comma 9 bis del D.Lgs. 50/2016;
- Di approvare la documentazione di gara predisposta dai competenti uffici aziendali per l'affidamento in oggetto e di seguito elencata:
 - Progetto di gara ai sensi dell'art. 23 commi 14 del Codice, con i contenuti ivi previsti, comprensivo dei seguenti documenti: Schema di contratto, Specifica Tecnica quadri elettrici di protezione comando e telecontrollo, disegni di layout, schema unifilare e schema multi filare;
 - Disciplinare di gara;
 - Domanda di partecipazione;
 - Dichiarazioni integrative;
 - Modello DGUEE (file xml);
 - Modello Offerta Economica;
 - Condizioni Generali di Appalto di SILFIsPa REV. 0.2 DEL 30/05/2018
 - Codice Etico e di comportamento ai sensi del D. Lgs. 231/2001
- Di ricordare, ai sensi dell'art. 31 comma 10 del D. Lgs. 50/2016 e come indicato nel programma biennale degli acquisti di beni e servizi ex. art. 21 del D.Lgs. 50/2016, che:
 - Il Responsabile Unico del Procedimento (RUP) indicato per la procedura è, salvo la presenza di ragioni ostative, rispetto alle attività da espletare in tutte le fasi della procedura, che dovranno essere dallo stesso tempestivamente comunicate, il: Dott. Ing. Antonio Pasqua;
 - la nomina a RUP comporta un incarico ricompreso tra i doveri d'ufficio non rifiutabile, e al quale sono connessi i compiti e le funzioni indicati dall'articolo 31 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50;
- Di stabilire che il Responsabile Unico del Procedimento, ricorrendone i presupposti, proceda alla verifica di anomalia delle offerte ai sensi dell'art. 97 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. e che, qualora la verifica abbia esito negativo, il RUP, previo occorrendo contraddittorio con il concorrente interessato, procederà a scorrere la graduatoria e ad effettuare sul concorrente collocatosi in posizione successiva la verifica di cui sopra;
- Di disporre:
 - Ai sensi dell'art. 97 comma 8 del D.Lgs. 50/2016 ed ove ne ricorrano i presupposti, l'esclusione automatica dalla gara delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata ai sensi del comma 2 e dei commi 2-bis e 2-ter del medesimo articolo;
 - In caso di applicazione del sopra citato comma 8, la non applicazione dei commi 4, 5 e 6 del medesimo articolo 97;
 - Che, ai sensi dell'art. 97 comma 1 del D. Lgs. 50/2016, gli organi a ciò preposti procedano comunque a richiedere spiegazioni sul prezzo o sui costi proposti nelle offerte se queste appaiono anormalmente basse, sulla base di un giudizio tecnico sulla congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità dell'offerta;

-
- Di dare atto che troverà applicazione la previsione di cui all'art. 30 comma 5 bis del D. Lgs. 50/2016, che prevede che sull'importo netto progressivo delle prestazioni sia operata una ritenuta dello 0,50 per cento e che le suddette ritenute vengano svincolate nei termini ivi previsti dall'articolo stesso;
 - Di dare attuazione agli adempimenti di pubblicità prescritti dall'art. 29 del D.Lgs. 50/2016 e agli adempimenti inerenti la pubblicazione sul portale "Amministrazione Trasparente" nel rispetto dell'articolo 37 del D.Lgs. 33/2013 e dell'art. 1, co. 32 della Legge 190/2012;
 - Di disporre la trasmissione del presente provvedimento al RUP come sopra indicato;

Letto, confermato e sottoscritto.

SILFI Spa
Il Direttore Generale
(Dott. ssa Manuela Gniuli)